



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

PROT. N. 265 / ✓

Messina, 14 febbraio 2012

All'Assessore Reg.le
Territorio ed Ambiente
PALERMO

Al Dirigente Generale
Dipartimento Urbanistica
Assessorato territorio Ambiente
Via Ugo La Malfa
PALERMO

Agli iscritti
LORO SEDI

e p.c. Al Presidente
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
PALERMO

Oggetto: Chiarimento in ordine all'applicazione artt. 7 e 8 della L.R. 23 marzo 2010, n. 6 –
PIANO CASA.

Si chiede un parere in merito all'applicazione dell'art. 7 "Misure di prevenzione sismica".

In particolare alcuni iscritti chiedono di conoscere se le misure previste dall'art. 7 (e di conseguenza le agevolazioni previste all'art. 4) devono intendersi applicabili soltanto nel periodo temporale di validità della stessa legge, ovvero, possano essere applicabili anche dopo la cessazione di validità .

Analogo chiarimento viene richiesto per quegli interventi previsti all'art. 8 (Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi).

I lavori parlamentari hanno riguardato due diverse fattispecie di interventi.

Quelli previsti all'art. 2 (Ampliamenti edifici esistenti) e quelli previsti all'art. 3.

In tal senso questi ultimi, dallo svolgimento del dibattito parlamentare, sembrano potersi applicare anche dopo la validità temporale prevista dall'accordo Stato-Regioni.

Di contro sembra che alcune interpretazioni vogliano collocare indistintamente al 26 agosto 2012 (ovvero entro ventiquattro mesi dal termine di centoventi giorni, decorrenti dal 26 marzo 2010) il termine per la presentazione delle istanze relative agli interventi in questione.

Si resta in attesa di riscontro.

Il Presidente
(ing. Santi Trovato)

